

# Autoliquidazione 2012/2013

---

25 Gennaio 2013

Per opportuna conoscenza, si fornisce in allegato la nota Inail n. 301/13, attraverso la quale l'Istituto assistenziale ha reso note le istruzioni operative relative all'autoliquidazione 2012/2013 che dovrà essere effettuata entro il prossimo 18 febbraio.

Per quanto di interesse del settore delle costruzioni, si evidenziano, in particolare, le indicazioni in merito allo sconto per il settore edile di cui all'art. 29 del decreto-legge n. 244/95 e s.m.i., da applicare alla regolazione del premio 2012, che è stato confermato nella misura dell'11,50%.

I datori di lavoro che intendono avvalersi di tale riduzione, avranno tempo sino al 18 febbraio 2013 per presentare alla Sede Inail competente l'apposito "modello autocertificazione sconto edile", reperibile sul portale informatico dell'Istituto. Tale modello consentirà di dichiarare l'assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di fruizione dell'agevolazione.

Al riguardo viene ricordato che se la richiesta del beneficio viene effettuata per la prima volta, entro la medesima data del 18 febbraio 2013, i datori di lavoro saranno tenuti anche a presentare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente l'autocertificazione che attesti l'inesistenza di provvedimenti definitivi in ordine alla commissione di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro oppure il decorso del periodo relativo a ciascun illecito.

Nel caso in cui il datore di lavoro abbia già fruito in passato dell'agevolazione in parola ed abbia già presentato il modulo alla DTL, questo dovrà essere ripresentato solo nell'ipotesi in cui fossero intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato.

Per ciò che concerne il tasso di interesse per le richieste di rateazione del premio, a seguito del provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha fissato per l'anno 2012 nella misura del 3,11% il tasso medio di interesse da utilizzare per il calcolo degli interessi relativi alla seconda, terza e quarta rata del premio di autoliquidazione 2012/2013<sup>22</sup>, i coefficienti da moltiplicare per gli importi delle suddette rate sono determinati nelle seguenti misure:

Scadenza rate Coefficienti

16 maggio 2013 0,00741288

16 agosto 2013 0,01525178

16 novembre 2013 0,02309068

Per coloro che invece usufruiscono del pagamento rateale per l'autoliquidazione 2012/2013 in scadenza a giugno, fermo restando che entro il 17 giugno 2013 dovrà essere stato effettuato il versamento del 50% di quanto dovuto, i coefficienti da moltiplicare per gli importi della terza e quarta rata, scadenti il 16 agosto e 16 novembre, sono determinati nelle seguenti misure:

Scadenza rate Coefficienti

16 agosto 2013 0,00511233

16 novembre 2013 0,01295123

La nota in oggetto ricorda infine che, ai sensi dell'articolo 37, comma 11-bis, del D.L. n. 223/06, il pagamento della rata di agosto potrà essere effettuato senza maggiorazioni entro il giorno 20 agosto 2013. Per quanto non richiamato espressamente nella presente nota, si fa esplicito rinvio alla Guida Autoliquidazione, edizione del 16 gennaio 2013, pubblicata sul portale informatico dell'Inail.

9775-INAIL\_NOTA\_301\_13.pdf [Apri](#)